

N. R.G. XIVVV/XVII



TRIBUNALE DI BARI
sezione terza civile

Il GU

letti gli atti e documenti di causa;

sciolta la riserva di cui alla udienza tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 2 e 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e l'art. 23 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 conv., con modif., con la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020;

lette le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;

ritenuto, alla luce del recentissimo orientamento della Cassazione che intravede nella fattispecie in questione una legittimazione passiva della Regione (v. ord. 13848 del 2020; n. 8384 e 8385 del 2020; sent. n. 7969 del 2020; ord. n. 12113 del 22.6.2020; ad esso ha già aderito questa sezione con la sent. n. 101/2021 del 12.01.2021), di poter proporre alle parti ex art. 185 bis cpc una definizione bonaria della controversia con abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite;

che la eventuale ingiustificata accettazione potrà determinare le conseguenze previste dal codice di rito;

P.Q.M.

rinvia la trattazione all'udienza del IX.V.XXI, ore di rito, proponendo alle parti di transigere la lite nei termini di cui in motivazione.

Si comunichi.

Bari, III.II.XXI

Il Giudice
SSSSS

